

ESPROPRIAZIONE: Occupazione d'urgenza - Occupazione senza titolo - Effetti - Illecito permanente - Radicale contrasto con l'art. 1 Protocollo addizionale CEDU - Conseguenze - Obbligo della P.A. di ripristinare la legalità - Tutela reale e risarcitoria del privato - Acquisizione sanante - Potestà di esercizio obbligatorio del potere per la cura dell'interesse pubblico - Usucapione - Decorrenza del termine - Prescrizione del credito - Interruzione - Richiesta via pec avente ad oggetto la corresponsione dell'indennizzo previsto dalle norme vigenti per illegittima occupazione del proprio terreno - Sufficienza - Risarcimento - Liquidazione - Modalità.

Tar Toscana - Firenze, Sez. I, 15 febbraio 2022, n. 174

- in Riv. giur. dell'edilizia, 2, 2022, pag. 561 e ss.

1. “[...] le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infine riconosciuto come l'istituto dell'occupazione acquisitiva si ponga in radicale contrasto con l'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, nell'interpretazione datane dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ciò che comporta – in un'ottica orientata all'osservanza dell'art. 117 co. 1 Cost., rispetto al quale la CEDU opera come norma interposta di rango subcostituzionale – la sua definitiva espunzione e la riespansione della regola generale dell'illecito aquiliano, “il quale non solo non consente l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell'art. 2043 c.c.”[...].”

2. “[...] nell'attuale quadro normativo, vigente cioè l'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, le Amministrazioni hanno l'obbligo giuridico di far venir meno – in ogni caso – l'occupazione “sine titolo” e, quindi, di adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto [...].

La scelta tra adempiere ad un obbligo restitutorio e risarcitorio disciplinato dal diritto civile e l'esercizio di una potestà autoritativa di acquisizione del bene in forza del regime speciale previsto dal diritto amministrativo che l'Amministrazione deve compiere non è libera, in quanto l'art. 42-bis comma 1 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, nell'affermare che quest'ultima, valutati gli interessi in conflitto, “può” disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, non attribuisce all'Autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), ma le conferisce una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell'interesse pubblico [...].”

3. “[...] Va [...] escluso [...] che l'occupazione e la successiva trasformazione del fondo mediante realizzazione dell'opera pubblica abbiano determinato l'acquisito in capo al Comune [...] della

porzione del terreno di proprietà dei ricorrenti [...], anche a seguito di un'usucapione civilistica (dovendo comunque riportarsi il momento iniziale del termine per usucapire, per univoca giurisprudenza, al momento di entrata in vigore dell'art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 che ha "sancito il superamento normativo dell'istituto dell'occupazione acquisitiva che costituiva una vera e propria fattispecie ablatoria seppure atipica [...]").

4. *"[...] con riferimento alla problematica della prescrizione del credito risarcitorio derivante dall'illegittima apprensione del bene da parte della p.a., deve poi trovare applicazione alla fattispecie l'orientamento giurisprudenziale che, in considerazione della natura di "illecito permanente ex art. 2043 c.c." dell'occupazione, ha riportato la "conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale ...(alla) proposizione della domanda basata sull'occupazione contra ius, ovvero, ..(alle) singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene" [...], che viene a cessare solo in conseguenza della restituzione del bene al proprietario o della definitiva acquisizione dello stesso da parte della p.a. [...]"*

5. *"[...] l'esistenza di una richiesta via PEC [...] avente ad oggetto anche la corresponsione dell'"indennizzo previsto dalle norme vigenti in vigore per l'illegittima occupazione del proprio terreno" [...] deve essere ritenuta, in applicazione di ormai stabilizzato orientamento giurisprudenziale [...] ed al di là dell'improprio riferimento all'indennizzo piuttosto che al risarcimento, del tutto idonea ad interrompere la prescrizione dell'azione risarcitoria del danno da occupazione illegittima del bene [...]"*

6. *"[...] il danno per illegittima occupazione dei suoli, deve essere liquidato in misura pari agli interessi legali sul valore di mercato del bene (valore desumibile dalla destinazione urbanistica dell'immobile), per ciascun anno del periodo di occupazione, con rivalutazione e interessi dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della sentenza; detto risarcimento deve operare con riferimento al momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima e, quindi, dal momento in cui è avvenuta la prima apprensione del bene e, cioè nella specie, dalla data in cui è scaduto il termine per l'occupazione legittima senza che ad essa abbia fatto seguito il decreto di esproprio [...], sino al definitivo trasferimento della proprietà ovvero alla sua restituzione al legittimo proprietario [...]"*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Maria a Monte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti risultano essere comproprietari, per effetto di successione legittima, del terreno sito in Santa Maria a Monte, frazione Montecalvoli, via Primo Maggio (ora via Anna Frank), identificato in catasto terreni al foglio n. 28 particella 882 e della consistenza di circa 907 mq.

Detto terreno risultava essere parzialmente interessato (nella misura di 643,03 mq., successivamente individuata dalla verifica esperita dalla Sezione) dai lavori di realizzazione di una scuola materna di cui alla dichiarazione di pubblica utilità 18 aprile 1973 della Regione Toscana ed occupato dal Comune di Santa Maria a Monte, a decorrere dagli anni successivi al 1975, in mancanza di decreto d'occupazione d'urgenza e di decreto d'esproprio; la parte di immobile ancora occupata dall'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte risulta attualmente destinata, come accertato dalla verifica esperita dalla Sezione, a scuola materna (per la parte occupata da un fabbricato avente volumetria pari a mc. 390) e, per la residua parte, ad attrezzature a servizio della scuola materna.

Con ricorso *ex art. 702-bis*, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di Pisa il risarcimento per l'illegittima trasformazione e l'illegittima occupazione del bene; a seguito del deposito in giudizio della già citata dichiarazione di pubblica utilità 18 aprile 1973 della Regione Toscana e della corrispondente eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla difesa dell'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte, i ricorrenti aderivano all'indicazione della giurisdizione del Giudice amministrativo ed il Tribunale di Pisa in funzione di giudice monocratico, con l'ordinanza 8 ottobre 2020, n. 16261, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione nei confronti del Giudice amministrativo.

Il ricorso era quindi riassunto avanti alla Sezione; le conclusioni articolate dai ricorrenti (in verità, non pienamente coincidenti con quelle articolate avanti all'A.G.O., risultando estese anche alla domanda di restituzione del bene) contemplavano la declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione del bene in discorso e la condanna dell'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte alla restituzione del bene, previa riduzione in pristino, oltre che alla corresponsione agli attori, a titolo di risarcimento danni per l'illegittima occupazione e l'irreversibile trasformazione del bene di loro proprietà, del valore venale del bene stesso quantificato in € 140.000,00 o nella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa dal Giudice, oltre alla somma di € 56.000,00 a titolo di indennità di occupazione del bene ed alla somma di € 5.000,00 per non meglio

specificate “somme necessarie alla regolarizzazione catastale degli atti riguardanti il terreno per cui è causa”.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, usucapione del bene in discorso e (parziale) prescrizione dell'azione risarcitoria per la parte eccedente il quinquennio dal primo atto di interruzione della prescrizione.

Con ordinanza 28 giugno 2021, n. 988, la Sezione disponeva una verifica a carico di un funzionario designato dal Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana, in ordine al valore dei beni di proprietà del ricorrente illegittimamente occupati dal Comune di Santa Maria a Monte ed alla quantificazione del risarcimento del danno spettante allo stesso, secondo i criteri indicati in ordinanza.

Dopo il deposito della relazione peritale in data 5 novembre 2021, il ricorso era quindi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2022.

In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento la richiesta di rinvio articolata dalla difesa di parte ricorrente solo in data 4 febbraio (fatta propria dalla difesa dell'Amministrazione comunale con la successiva memoria del 7 febbraio 2022); come ampiamente noto, la nuova previsione di cui all'art. 73, comma 1-*bis* del c.p.a. (introdotto inserito dall'art. 17, 7° comma lett. a) del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in l. 6 agosto 2021, n. 113) attribuisce, infatti, natura assolutamente eccezionale al rinvio dell'udienza di discussione del ricorso e non può certo valere a determinare detta evenienza un generico riferimento alla necessità di “consentire la formalizzazione” di accordi tra le parti la cui esistenza non risulta essere stata dimostrata in giudizio, né per quello che riguarda i termini della possibile soluzione della controversia, né per quello che riguarda lo stato di avanzamento delle trattative e l'approvazione da parte degli organi deliberanti dell'Ente.

Gran parte delle questioni sollevate dal ricorso sono già state decise dalla Sezione con l'ordinanza 28 giugno 2021, n. 988 e non hanno costituito oggetto di contestazione ulteriore delle parti; a questo proposito, appare pertanto del tutto sufficiente il richiamo di quanto già sostenuto nell'ordinanza istruttoria, con l'ulteriore precisazione di seguito individuata.

Anche nella memoria conclusionale, la difesa dell'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte insiste, infatti, su un'eccezione preliminare di inammissibilità che dovrebbe derivare (secondo un percorso logico, per la verità, non ben comprensibile) dall'estensione alla presente fattispecie dei principi enunciati dalla recente decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 9 aprile 2021 con riferimento alla diversa fattispecie del “giudicato civile di rigetto

della domanda di risarcimento del danno per l'equivalente del valore di mercato del bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, formatosi su una sentenza irrevocabile contenente l'accertamento del perfezionamento della fattispecie della c.d. occupazione acquisitiva"; con tutta evidenza, le preclusioni derivanti dal vincolo derivante dal giudicato non possono però, in alcun modo, essere equiparate alla presente fattispecie che ha visto solo (come si dirà), la parziale prescrizione dell'obbligazione risarcitoria per l'illegittima ritenzione del bene da parte dell'Amministrazione, senza che a nulla possa rilevare il fatto che l'azione risarcitoria sia stata esperita dopo un lungo periodo dall'illegittima occupazione del bene (evenienza che può esplicare effetti sulla parziale prescrizione dell'obbligazione risarcitoria e non implica certo un qualche vincolo di giudicato sull'impossibilità di restituzione del bene e, men che mai, l'acquisizione del bene da parte dell'Amministrazione).

Nel merito, l'azione proposta dal ricorrente risulta poi parzialmente fondata e deve pertanto trovare accoglimento, nei limiti indicati in motivazione.

Per quello che riguarda l'azione finalizzata alla restituzione del bene, appare del tutto sufficiente il richiamo di quanto più volte rilevato dall'ormai stabilizzata giurisprudenza della Sezione (tra le tante, si vedano: T.A.R. Toscana, sez. I, 19 maggio 2016, n. 866; 8 giugno 2016, n. 970).

Giova premettere che l'istituto di matrice pretoria dell'occupazione acquisitiva, o accessione invertita, in virtù del quale si è ritenuto che la proprietà del fondo occupato oltre i termini di occupazione legittima e irreversibilmente trasformato per effetto della realizzazione su di esso di un'opera dichiarata di pubblica utilità si acquistasse a titolo originario alla mano pubblica, è stato espunto dal nostro ordinamento alla luce degli interventi, prima, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ne ha ripetutamente sancito l'incompatibilità con l'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione (*ex multis*, CEDU, Carbonara e Ventura c. Italia, 30 maggio 2000; Scordino c. Italia, 15 e 29 luglio 2004; Sciarrotta c. Italia, 12 gennaio 2006) e successivamente dalla Corte Costituzionale (sent. 8 ottobre 2010, n. 293) la quale ha altresì precisato come la realizzazione dell'opera pubblica non costituisca impedimento alla restituzione dell'area illegittimamente espropriata, indipendentemente dalle modalità di acquisizione del terreno.

Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infine riconosciuto come l'istituto dell'occupazione acquisitiva si ponga in radicale contrasto con l'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, nell'interpretazione datane dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ciò che comporta – in un'ottica orientata all'osservanza dell'art. 117 co. 1 Cost., rispetto al quale la CEDU opera come norma interposta di rango subcostituzionale – la sua definitiva espunzione e la riespansione della regola generale dell'illecito aquiliano, “il quale non solo non consente

l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell'art. 2043 c.c." (così da ultimo Cass., SS.UU., 19 gennaio 2015, n. 735, ma l'insanabile contrasto era stato del pari evidenziato da Cass., SS.UU., ord. 13 gennaio 2014, n. 441).

Sul piano fattuale non vi è sostanziale contrasto tra le parti in ordine all'illegittima apprensione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte della parte della p.lla 882 del foglio n. 28 sopra analiticamente individuata, dovendo per altro verso rilevarsi, quanto ai profili soggettivi della colpa, che, in analoghe fattispecie, si è pacificamente ritenuta la sussistenza di tutti gli elementi dell'illecito aquiliano *ex art. 2043 c.c.* (Cass. civ., sez. I, 1 ottobre 2002 n. 14086, Cons. Stato, sez. IV 22 settembre 2010 n. 7035; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2015 n. 1881). Restano, dunque, impregiudicate solo le conseguenze sul piano restitutorio e risarcitorio della vicenda.

Osserva in proposito il Collegio che, nell'attuale quadro normativo, vigente cioè l'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 327/2001, le Amministrazioni hanno l'obbligo giuridico di far venir meno – in ogni caso – l'occupazione "*sine titulo*" e, quindi, di adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto (Cons. Stato sez. IV, 26 agosto 2015 n. 4014).

La scelta tra adempiere ad un obbligo restitutorio e risarcitorio disciplinato dal diritto civile e l'esercizio di una potestà autoritativa di acquisizione del bene in forza del regime speciale previsto dal diritto amministrativo che l'Amministrazione deve compiere non è libera, in quanto l'art. 42-*bis* comma 1 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, nell'affermare che quest'ultima, valutati gli interessi in conflitto, "può" disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, non attribuisce all'Autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), ma le conferisce una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell'interesse pubblico (T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 29 maggio 2015, n. 505; T.A.R. Toscana, sez. I, 11 febbraio 2016, n. 233).

Fermo restando, quindi, l'obbligo per il Comune di Santa Maria a Monte di pronunciarsi sulla questione attraverso un provvedimento espresso nell'ambito dell'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione comparativa degli interessi in gioco e alla conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene (T.A.R. Toscana, sez. I, 13 luglio 2015, n. 1059), le questioni all'esame vanno dunque ristrette, allo stato, all'individuazione delle voci di danno risarcibili e alla quantificazione dello stesso.

Va innanzitutto escluso, per le ragioni sopra esposte, che l'occupazione e la successiva trasformazione del fondo mediante realizzazione dell'opera pubblica abbiano determinato l'acquisito in capo al Comune di Santa Maria a Monte della porzione del terreno di proprietà dei ricorrenti sopra richiamata, anche a seguito di un'usucapione civilistica (dovendo comunque riportarsi il momento iniziale del termine per usucapire, per univoca giurisprudenza, al momento di entrata in vigore dell'art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 che ha "sancito il superamento normativo dell'istituto dell'occupazione acquisitiva che costituiva una vera e propria fattispecie ablatoria seppure atipica": Cons. Stato sez. IV, 11 settembre 2020, n. 5430; tra le tante, si veda anche 13 maggio 2019, n. 3070); ne consegue che la domanda risarcitoria proposta è accoglibile nel limite del solo pregiudizio, a carattere permanente, occasionato dalla perdita della materiale disponibilità del fondo, non essendo di contro risarcibile il danno da perdita della proprietà.

Come già rilevato con l'ordinanza 28 giugno 2021 n. 988, con riferimento alla problematica della prescrizione del credito risarcitorio derivante dall'illegittima apprensione del bene da parte della p.a., deve poi trovare applicazione alla fattispecie l'orientamento giurisprudenziale che, in considerazione della natura di "illecito permanente *ex art. 2043 c.c.*" dell'occupazione, ha riportato la "conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale ...(alla) proposizione della domanda basata sull'occupazione *contra ius*, ovvero, ..(alle) singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene" (Cons. Stato, ad plen. 9 febbraio 2016, n. 2), che viene a cessare solo in conseguenza della restituzione del bene al proprietario o della definitiva acquisizione dello stesso da parte della p.a.

Nel caso di specie, risulta documentata in giudizio l'esistenza di una richiesta via PEC (doc. n. 3 del relativo deposito) del legale dei ricorrenti di data 27 gennaio 2020 (la cui ricezione in pari data risulta confermata e non è contestata dalla difesa dell'Amministrazione resistente e può pertanto essere utilizzata *ex art. 64, 2° comma* dal Giudicante) avente ad oggetto anche la corresponsione dell'"indennizzo previsto dalle norme vigenti in vigore per l'illegittima occupazione del proprio terreno" e che deve essere ritenuta, in applicazione di ormai stabilizzato orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 23 settembre 2004, n. 4181; in termini generali, si veda Cass. civ., sez. III, 17 novembre 2020, n. 26189) ed al di là dell'improprio riferimento all'indennizzo piuttosto che al risarcimento, del tutto idonea ad interrompere la prescrizione dell'azione risarcitoria del danno da occupazione illegittima del bene; non può pertanto essere considerato prescritto il credito risarcitorio relativo al quinquennio antecedente il 27 gennaio 2020, data di interruzione della prescrizione dell'azione risarcitoria;

Per quello che riguarda i criteri generali di quantificazione del danno, devono essere poi richiamati i criteri già individuati nell'ordinanza 28 giugno 2021 n. 988 della Sezione e posti a base della verifica operata dal Funzionario designato dal Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana.

In particolare, per consolidata giurisprudenza, il danno per illegittima occupazione dei suoli, deve essere liquidato in misura pari agli interessi legali sul valore di mercato del bene (valore desumibile dalla destinazione urbanistica dell'immobile), per ciascun anno del periodo di occupazione, con rivalutazione e interessi dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della sentenza; detto risarcimento deve operare con riferimento al momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima e, quindi, dal momento in cui è avvenuta la prima apprensione del bene e, cioè nella specie, dalla data in cui è scaduto il termine per l'occupazione legittima senza che ad essa abbia fatto seguito il decreto di esproprio (nella specie dal 29 gennaio 2008), sino al definitivo trasferimento della proprietà ovvero alla sua restituzione al legittimo proprietario (Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1130; id., sez. IV, 29 agosto 2011, n. 4833, id. 1 giugno 2011, n. 3331; T.A.R. Veneto, sez. II, 10 luglio 2014, n. 995). Le somme così calcolate andranno poi incrementate di interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza (Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2011, n. 4833).

La verifica esperita dall'ing. Giovanna Poli in esecuzione dell'ordinanza 28 giugno 2021 n. 988 della Sezione ha poi permesso di quantificare l'obbligazione risarcitoria in misura sostanzialmente non contestata dalle parti; in particolare, l'obbligazione risarcitoria per il danno subito dai ricorrenti deve essere ritenuta comprensiva delle somme di:

- a) € 421,88 per l'illecita occupazione del bene in discorso a decorrere dal 27 gennaio 2015 (ovvero dal quinquennio antecedente l'interruzione della prescrizione), oltre a rivalutazione ed interessi dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della presente sentenza;
- b) € 9.360,00 a titolo di spese necessarie per la riduzione in pristino dell'immobile, mediante demolizione del fabbricato di mc. 390 attualmente esistente sull'area ed adibito a scuola.

Non spetta, al contrario, alcunché ai ricorrenti per la (presunta) regolarizzazione dell'intestazione catastale dell'immobile, trattandosi di regolarizzazione che può essere ottenuta "mediante istanza, non onerosa, da parte dei ricorrenti", come rilevato dalla relazione di verifica e non contestato dai ricorrenti.

In definitiva, l'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte deve pertanto essere condannata alla corresponsione ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, delle somme sopra richiamate,

oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza fino alla data di effettiva corresponsione delle somme.

Trattandosi di somma del tutto congrua rispetto all'attività svolta, deve essere liquidata, in favore dell'Agenzia delle Entrate, la somma di € 1.895,00 per l'espletamento della verifica; detta somma deve essere poi posta definitivamente a carico dell'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte.

Le spese di giudizio devono essere poste a carico dell'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte e liquidate, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto:

- a) accoglie la domanda restitutoria dei ricorrenti, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- b) condanna l'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte alla corresponsione ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, delle somme meglio specificate nella parte motiva della sentenza, oltre ad interessi legali dal deposito della sentenza fino alla data di effettiva corresponsione della somma;
- c) a seguito dell'espletamento della verifica, liquida all'Agenzia delle Entrate la somma di € 1.895,00, ponendola definitivamente a carico dell'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte.

Condanna l'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte alla corresponsione ai ricorrenti della somma di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO